

## QUESTIONI APERTE

---

### **Annullamento con rinvio agli effetti civili**

#### **La decisione**

**Interessi civili - Giudizio di rinvio - Prescrizione rilevata dal giudice di appello - Decisione sulle statuizioni civili - Annullamento della sentenza con rinvio al giudice civile (C.p.p., art. 622).**

*In ogni caso in cui il giudice di appello abbia dichiarato di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato o per intervenuta amnistia senza motivare in ordine alla responsabilità dell'imputato ai fini delle statuizioni civili, a seguito di ricorso per cassazione proposto dall'imputato, ritenuto fondato dalla corte di cassazione, deve essere disposto l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell'art. 622 c.p.p.*

CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 27 settembre 2013 (ud. 18 luglio 2013), SANTACROCE, *Presidente* - CONTI, *Estensore* - DESTRO, *P.M.* (parz. diff.) - Sciortino, *ricorrente*.

#### **L'individuazione del giudice di rinvio nei casi di annullamento della sentenza ai soli effetti civili.**

#### **L'operatività e l'interpretazione dell'art. 622 c.p.p.**

1. Le Sezioni Unite, con la sentenza in commento, affrontano e risolvono un risalente contrasto giurisprudenziale relativo alla scelta del giudice al quale rimettere la *regiudicanda*, a seguito dell'accoglimento del ricorso per cassazione, in tutti quei casi in cui il giudice di appello abbia pronunciato sentenza di non doversi procedere per intervenuta estinzione del reato senza aver motivato in ordine alla responsabilità civile dell'imputato pronunciata in primo grado. Per una migliore comprensione della *quaestio iuris* sottoposta al vaglio della Corte giova ricordare che, nel caso di specie, il ricorrente aveva proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello che aveva dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione dei reati di danneggiamento e lesioni e aveva inoltre confermato, senza motivare sul punto, la condanna al risarcimento dei danni pronunciata in primo grado. In particolare si osservava come il giudice di seconda istanza, dichiarando l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 129 c.p.p., non aveva preso in esame i motivi di gravame che indicavano, sia pure ai soli riflessi civilistici, la contraddittorietà e la scarsa attendibi-

lità delle dichiarazioni rese dai testimoni e dalle parti civili coinvolti nel conflitto giudiziario. Infatti la Corte di appello si era limitata ad affermare che dagli elementi di convincimento esaminati e valutati dal giudice di prime cure non emergevano condizioni tali da escludere la sussistenza dei fatti contestati, violando così le disposizioni contenute nell'art. 578 c.p.p. che, come asserito da una recente ma già consolidata giurisprudenza<sup>1</sup>, impongono opportuni ed approfonditi accertamenti circa la responsabilità dell'imputato in relazione agli interessi civili.

La quinta sezione penale della Corte di cassazione, investita del ricorso, rilevando l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale in relazione all'individuazione del giudice cui rinviare gli atti, ha rimesso la decisione alle Sezioni Unite, a norma dell'art. 618 c.p.p., sottoponendo il seguente quesito di diritto: «*se, nel caso in cui il giudice di appello abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato, senza motivare in ordine alla responsabilità dell'imputato ai fini delle statuizioni civili, a seguito di ricorso per cassazione proposto dall'imputato, ritenuto fondato, debba essere disposto l'annullamento della sentenza con rinvio allo stesso giudice penale che ha emesso il provvedimento impugnato ovvero al giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell'art. 622 c.p.p.*».

**2.** Il tema affrontato dalla sentenza che qui si annota, offrendo un valido spunto per ragionare sul rapporto che intercorre tra il sistema processuale penale e quello processuale civile<sup>2</sup>, mette in luce l'esistenza di un contrasto ermeneutico sorto da una controversa lettura dell'art. 622 c.p.p. La norma, come è noto, sancisce che, «*[f]ermi gli effetti penali della sentenza, la Corte di cassazione, se ne annulla solamente le disposizioni o i capi che riguardano l'azione civile ovvero se accoglie il ricorso della parte civile contro la sentenza*

<sup>1</sup> Cfr. Cass., Sez. un. 29 settembre 2011, Rossi, in *Giur. it.*, 2012, 2141 che ha chiarito come «in relazione agli effetti civili la valutazione da compiersi ad opera del giudice d'appello, che dichiara la prescrizione del reato, non è legata ai canoni di economia processuale fissati dall'art. 129 c.p.p., co. 2, ma è la stessa che deve assistere ogni decisione che confermi una condanna: approfondita nell'esame richiesto dal compendio probatorio acquisito ed esauriente nelle risposte da dare in fatto ai motivi d'appello. Sul punto v. anche Cass., Sez. un., 28 maggio 2009, Tettamanti, in *Guida dir.*, 2009, 67 e ss., con nota di NATALINI; Cass., Sez. V, 24 marzo 2009, Petrilli, in *Mass. Uff.*, n. 243343; Id., Sez. IV, 28 ottobre 2008, Ronga, in *Cass. pen.*, 2010, 1876; Id., 8 ottobre 2003, Corinaldesi, *ivi*, 888. In dottrina condivide tale orientamento LAVARINI, *Azione civile nel processo penale e profili costituzionali*, Torino, 2009, p. 69.

<sup>2</sup> Per una riflessione generale sul punto v. GIANNITI, *I rapporti tra processo civile e processo penale*, Milano, 1988; ZUMPANO, *Rapporti tra processo civile e processo penale*, Torino, 2000, p. 67; SPANGHER, *Azione civile e processo penale*, in *questa Rivista*, 2013, 509.

di proscioglimento dell'imputato rinvia, quando occorre, al giudice civile competente per valore in grado di appello anche se l'annullamento ha per oggetto una sentenza inappellabile». Il *punctum dolens* della questione, che scaturisce da una discordante interpretazione dell'*incipit* della norma, ruota dunque intorno alla scelta del giudice al quale, in caso di accoglimento dei motivi di ricorso, occorre trasmettere gli atti del processo: giudice penale o giudice civile competente per valore in grado di appello? Secondo un primo indirizzo<sup>3</sup>, se il ricorso viene accolto, l'annullamento deve essere disposto con rinvio al giudice penale che ha emesso il provvedimento impugnato e non al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Questa tesi si fonda sul fatto che il rinvio in sede civile, ai sensi dell'art. 622 c.p.p., postulerebbe o un accertamento definitivo della responsabilità penale, che nel caso di specie non sembra rinvenibile a causa dell'intervenuta declaratoria di una causa di estinzione, oppure l'accoglimento dell'impugnazione proposta soltanto dalla parte civile avverso una sentenza di proscioglimento: *tertium non datur*. Pertanto, non residuando margini di interpretazione analogica al di fuori delle ipotesi espressamente previste dall'art. 622 c.p.p., risulta evidente come l'indirizzo testè richiamato non ricomprenda tra gli effetti penali della condanna - che, sulla base dell'inciso iniziale della norma, "restano fermi" - anche quelli derivanti da una eventuale declaratoria di estinzione del reato effettuata ai sensi dell'art. 129 c.p.p.

In base all'opposto e prevalente orientamento<sup>4</sup>, invece, in presenza di una declaratoria della non punibilità, non residuerebbe più alcuno spazio per l'attività del giudice penale e all'annullamento delle decisione relativa agli interessi civili, in presenza di un vizio di motivazione relativo appunto ai capi della sentenza che concernono la richiesta di risarcimento, dovrebbe seguire in ogni caso il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, ai sensi dell'art. 622 c.p.p. In questi casi, infatti, non avrebbe più ragion d'essere la speciale competenza "promiscua" attribuita al giudice penale; e il rinvio al giudice civile, la cui cognizione comprenderebbe sia l'*an* che il *quantum* della domanda, rispetterebbe correttamente il principio di economia processuale che vieta il permanere della *res iudicanda* in sede penale in as-

<sup>3</sup> Cfr. Cass., Sez. V, 7 dicembre 2012, Sarti, in *Mass. Uff.*, n. 254955; Id., Sez. III, 6 giugno 2012, Lovaglio, *ivi*, n. 254054; Id., Sez. V, 15 luglio 2011, Rocheggiani, *ivi*, n. 251707; Id., Sez. I, 24 marzo 2009, Petrilli, *ivi*, n. 243343. In dottrina, a sostegno di tale orientamento, v. LAVARINI, *Azione civile nel processo penale e profili costituzionali*, cit., p. 150.

<sup>4</sup> Sul punto v. *ex multis*, Cass., Sez. IV, 17 aprile 2013, Corrado, in *Mass. Uff.*, n. 255462; Id., Sez. II, 27 aprile 2010, Preti, *ivi*, n. 32577; Id., Sez. V, 24 giugno 2008, Maurizi, *ivi*, n. 241314; Id., Sez. IV, 3 febbraio 2004, Micucci, in *Cass. pen.*, 2005, 1659.

senza di un effettivo e reale interesse penalistico<sup>5</sup>. Appare dunque evidente come tale secondo indirizzo, a differenza del primo, nel ritenere applicabile al caso di specie il disposto dell'art. 622 c.p.p., equipara gli effetti legati alla immediata declaratoria di estinzione del reato, pronunciata ai sensi dell'art. 129 c.p.p., agli effetti penali della condanna, sul presupposto che *l'incipit* della norma - "fermi gli effetti penali della sentenza" - non richiede necessariamente un pieno accertamento della responsabilità penale.

3. Ciò precisato, la disputa giurisprudenziale ora sommariamente esaminata non poteva essere risolta se non con un intervento da parte delle Sezioni unite. Nell'affrontare la questione controversa, il massimo consesso, premesso un breve *excursus* storico - normativo<sup>6</sup>, parte dal presupposto che, in presenza di cause di estinzione del reato, anche in assenza di valutazioni sull'eventuale sussistenza dei requisiti per prosciogliere nel merito, la sentenza non può essere annullata con rinvio agli effetti penali perché lo impedisce l'art. 129, co. 1, c.p.p.<sup>7</sup>. Ad ogni modo, nel caso sottoposto ai giudici di legittimità, la Corte di merito aveva rispettato la disposizione contenuta nell'art. 129, co. 2, c.p.p. e, dopo aver rilevato la sopravvenuta prescrizione, aveva escluso una evidente estraneità dell'imputato riguardo al reato contestatogli. Giova sottolineare, altresì, che il ricorrente non contestava la decisione sugli effetti penali, ma si limitava ad impugnare la sentenza di secondo grado nei capi e nei punti in cui il giudice di appello ometteva di esaminare i motivi di gravame che, a suo dire, avrebbero dovuto condurre all'esclusione della sua responsabilità civile. Inoltre, per completezza espositiva, la Corte precisa che la generica formulazione dell'art. 622 c.p.p. non introduce alcun distinguo tra la natura dei vizi che colpiscono le statuizioni civili assunte dal giudice penale.

<sup>5</sup> Sul punto v. Cass. Sez. II, 22 marzo 2001, Curtopelle, in *Mass. Uff.*, n. 250020; Id., 20 febbraio 2002, Ghirelli, *ivi*, n. 224295.

<sup>6</sup> La decisione qui annotata, nell'osservare come la disciplina relativa all'annullamento della sentenza ai soli effetti civili abbia precedenti risalenti nel tempo, effettua una ricostruzione storica dell'istituto e mette in luce le diverse formulazioni, a partire dal codice Finocchiaro Aprile del 1913, passando attraverso il Codice Rocco del 1930, per arrivare alla formulazione contenuta nell'art. 622 del codice vigente. La Corte afferma, inoltre, che, ai fini di una migliore e corretta comprensione dell'art. 622, bisogna tener conto delle disposizioni contenute nell'art. 578, introdotto solamente dalla legge n. 405 del 1978, in base al quale, qualora nei confronti dell'imputato sia stata pronunciata condanna al risarcimento dei danni a favore della parte civile, «*il giudice di appello e la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidono sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili*».

<sup>7</sup> Sul punto Cfr. Cass., Sez. un., 30 settembre 2010, Dalla Serra, in *Cass. pen.*, 2011, 2082, con nota di SCIAGURA; Id., 28 maggio 2009, Tettamanti, *cit.*; Id., 3 febbraio 1995, Proietti, in *Cass. pen.*, 1995, 1816; Id., Sez. un., 21 ottobre 1992, Marino, in *Foro it.*, 1993, 209.

Per l'appunto rientrano nell'ambito applicativo della norma non solo vizi motivazionali relativi ai capi o ai punti oggetto del ricorso, ma anche le violazioni di legge, comprese quelle afferenti a norme procedurali, riferite al rapporto processuale scaturente dalla presenza dell'*actio* risarcitoria nel processo penale. Infine, per quanto riguarda l'ambito di applicazione della disciplina in esame, va precisato che il tenore letterale della norma sembrerebbe escludere il rinvio al giudice civile in tutte quelle decisioni che non siano relative alle restituzioni ed al risarcimento del danno. Pertanto, per fare qualche esempio, la disciplina *de qua* non si potrebbe applicare nelle decisioni concernenti le spese processuali dovute dall'imputato alla parte civile nelle ipotesi di condanna, nonché in tutte quelle relative alla pubblicazione della sentenza in funzione riparatoria<sup>8</sup>. Dalle considerazioni fin qui brevemente svolte si evince che, ferma la legittimità del ricorso contro la decisione del giudice che ha omesso di motivare e di esaminare i motivi di gravame relativi all'azione di risarcimento, le richieste dell'imputato non possono in nessun modo avere riflessi sulle decisioni penali della sentenza impugnata. A tale specifico riguardo infatti il legislatore, attraverso l'inciso iniziale dell'art. 622 c.p.p. "fermi gli effetti penali della sentenza", ha inteso evidenziare e rendere effettiva nel giudizio di rinvio l'autonomia tra i capi penali e civili della sentenza tutte le volte in cui via sia l'accoglimento del ricorso presentato ai soli effetti civili<sup>9</sup>, e tale disposizione altro non è se non «*la naturale conseguenza di quanto affermato dall' art. 573, co. 2 c.p.p., secondo cui l'impugnazione per i soli effetti civili non sospende l'esecuzione delle disposizioni penali del provvedimento impugnato*»<sup>10</sup>. In un contesto così tratteggiato il massimo organo nomofilattico, nel risolvere la *vexata quaestio* relativa alla latitudine applicativa della disciplina contenuta nell'art. 622 c.p.p., condivide pienamente l'approccio argomentativo secondo il quale il rinvio deve essere disposto al giudice civile competente per valore in grado di appello, dimostrando come l'indirizzo che afferma la necessità di rimettere la decisione dinanzi giudice penale sia priva di fondamento giuridico. A tale specifico riguardo i giudici di legittimità evidenziano come la tesi a sostegno della regressione in sede penale del procedimento, fondata sull'idea che l'applicazione della norma in esame presupporrebbe un accertamento definitivo della responsabilità penale, non può essere

---

<sup>8</sup> Per una riflessione in proposito v. DINACCI, *Prospettive sistematiche del processo penale*, Padova, 1975, p. 231; BARGI, *Il ricorso per cassazione*, in *Le impugnazioni penali*, a cura di A. Gaito, Torino, 1998, p. 707 ss.; DIDI, *L'impugnazione per gli interessi civili*, Padova, 2011, p. 272 ss.

<sup>9</sup> Sul punto cfr. DINACCI, *Prospettive sistematiche del processo penale*, cit., p. 362.

<sup>10</sup> DINACCI, *Il giudizio di rinvio nel processo penale*, cit., p. 229 ss.

ritenuta valida, in quanto nell'*incipit* della norma non è ravvisabile alcun riferimento ad un indispensabile accertamento di natura penale ed affermano, altresì, che tra “gli effetti penali della sentenza” vanno fatti rientrare, oltre a quelli già individuati dalla giurisprudenza di legittimità<sup>11</sup>, anche quelli conseguenti ad una pronuncia di estinzione del reato. Nel caso *de quo*, inoltre, va precisato che il ricorso dell'imputato, riferendosi solamente al capo relativo la sua presunta responsabilità civile, non comportava, in forza del principio devolutivo, riflessi sui capi penali della decisione; e per di più, anche se l'imputato avesse voluto coinvolgere di riflesso i capi penali, la soluzione non sarebbe stata differente e ed il ricorso sarebbe stato comunque inammissibile in applicazione della tesi secondo la quale l'esistenza di cause estintive del reato non consentono di rilevare, davanti al giudice di legittimità, vizi motivazionali che coinvolgano il merito della responsabilità penale<sup>12</sup>. Sulla base di tali considerazioni il Supremo Collegio, dopo aver riaffermato che in assenza di interessi penali all'accertamento della responsabilità il giudice penale si spoglia definitivamente della vicenda processuale, esclude la possibilità di riaprire il caso penale solamente per la potenziale incidenza che su di esso potrebbe avere una eventuale modificazione delle statuizioni civili; in proposito si afferma nel *corpus* motivazionale del provvedimento che ciò «*equivarrebbe a stravolgere finalità e meccanismi decisori della giustizia penale in dipendenza di interessi civilistici ancora sub iudice, che devono essere invece isolati e portati all'esame del giudice naturalmente competente ad esaminarli*». Per tutti questi motivi, dunque, avere espressamente “fatto salvi” gli effetti penali della sentenza ha come finalità quella di interrompere il rapporto di connessione essenziale tra i capi penali e civili della stessa<sup>13</sup>. In tale ottica appare infatti coerente la decisione di escludere totalmente il giudice penale da ogni decisione relativa al giudizio di rinvio derivante dall'annullamento dei soli capi civili della sentenza. Infine, la Corte, nel superare le obiezioni di coloro che considerano la scelta di rimettere la decisione in sede civile potenzialmente lesiva dei diritti e delle aspettative del danneggiato, chiarisce come il fatto che

<sup>11</sup> Riguardo al significato da attribuire all'inciso “effetti penali della sentenza” v. Cass., Sez. un., 16 marzo 1994, Rusconi, in *Mass. pen. cass.*, 1994, 142. Ai sensi della quale «*il codice penale non fornisce la nozione e non indica il criterio generale che valga a distinguerli dai diversi effetti di natura non penale che pure sono in rapporto di effetto a causa con la pronuncia di condanna*». Inoltre, sul punto, cfr. Cass., Sez. I, 30 novembre 1992, in *Cass. pen.*, 1994, 2081 che ebbe a stabilire «*come gli effetti penali possono essere individuati sia nei casi di revoca della sospensione condizionale della pena sia in ogni altra sanzione o privazione che possa prodursi in modo non automatico, ma che trovi nella sentenza di condanna il suo necessario e indefettibile presupposto*».

<sup>12</sup> Cfr. Cass., Sez. un., 28 maggio 2009, Tettamanti, cit.

<sup>13</sup> DINACCI, *Prospettive sistematiche del processo penale*, cit., p. 231.

nel giudizio di rinvio trovino applicazione le regole procedurali e probatorie di tale rito, meno favorevoli agli interessi del danneggiato rispetto a quelle del processo penale, rientra tra i rischi che questi deve mettere in conto prospettandosi, nel momento in cui decide di introdurre l'azione risarcitoria nel processo penale, la possibilità di dover rinnovare la richiesta davanti al giudice civile nei casi in cui divenga impossibile accertare, in sede penale, la responsabilità dell'imputato<sup>14</sup>. Inoltre, con il rinvio della decisione dinanzi al giudice civile, non sembrerebbero lesi neppure i diritti dell'imputato, considerato che un suo lecito ed eventuale interesse ad un approfondito accertamento della propria innocenza, anche in relazione alla responsabilità civile, potrà essere legittimamente soddisfatto tramite la scelta di rinunciare alla prescrizione del reato, ai sensi dell'art. 157, co. 7, c.p. Giova ricordare, altresì, come, nel caso in esame, la Corte ha affermato che, laddove il giudice di appello avesse pronunciato sentenza di non luogo a procedere per mancanza di condizioni di procedibilità, non sarebbero sorti problemi circa l'operatività dell'art. 622 c.p.p.; infatti in tale ipotesi non avrebbero trovato applicazione le disposizioni enunciate dagli artt. 578 e 129, co. 2, c.p.p. Pertanto, ponendo fine al contrasto giurisprudenziale insorto nella giurisprudenza di legittimità, la Suprema Corte smentisce le suggestive tesi interpretative a sostegno del rinvio della *re-giudicanda* al giudice penale ed afferma, correttamente, la piena adesione all'orientamento maggioritario ai sensi del quale, nei casi di omessa motivazione in ordine alle statuizioni civili, la decisione deve essere annullata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell'art. 622 c.p.p. Attraverso tale presa di posizione si afferma con fermezza come anche nei casi di assoluzione in ambito penale resti comunque viva la rilevanza del comportamento dell'imputato sotto il profilo civile, in particolar modo per quanto concerne le possibili conseguenze relative agli aspetti risarcitori. Da un'attenta analisi della decisione in commento emerge chiaramente come i giudici di legittimità abbiano posto a base della loro decisione soprattutto ragioni di economia processuale sottolineando, correttamente, come con il venir meno dell'interesse processuale all'accertamento del fatto non abbia più ragion d'essere la permanenza della questione davanti al giudice penale; se così non fosse, infatti, si utilizzerebbero gli strumenti della giustizia penale per il perseguimento di interessi di natura civilistica. La Corte inoltre, nel risolvere il contrasto giurisprudenziale, ha attribuito un ampio valore semantico all'inciso iniziale "fermi gli effetti penali della

---

<sup>14</sup> Sul punto Cfr. DIDI, *L'impugnazione per gli interessi civili*, cit., p. 263; LAVARINI, *Azione civile nel processo penale e profili costituzionali*, cit., p. 129.

sentenza”, facendo rientrare in tale espressione non solo i casi di accertamento penale definitivo ma anche tutte quelle statuizioni che siano comunque penalmente rilevanti, e tra queste va certamente ricompresa la declaratoria di sopravvenuta prescrizione. Le Sezioni unite, sposando l’orientamento prevalente e fornendo un’ampia interpretazione delle disposizioni contenute nell’art. 622 c.p.p., affermano, dunque, che in tali casi il processo penale si deve ritrarre per lasciare che intervenga il giudice naturale competente a pronunciarsi in ordine ai predetti interessi civilistici, vale a dire quello civile, che dovrà pronunciarsi in via autonoma in ordine alle pretese risarcitorie delle parti lese. Quanto fin qui prospettato mette in evidenza come la norma *de qua* svolga sicuramente un fondamentale ruolo di raccordo tra sistema processuale penale e sistema processuale civile; proprio in quest’ottica, anche alla luce dei rilievi emersi dalla sentenza in commento, risulterebbe certamente utile un intervento legislativo per rendere più chiare le modalità attraverso le quali effettuare il rinvio e finalizzato soprattutto a semplificare l’individuazione di tutte quelle decisioni in presenza delle quali poter rimettere la decisione dinanzi al giudice civile, conferendo maggiore chiarezza a tale disposizione ed evitando l’insorgenza di potenziali contrasti e dubbi ermeneutici futuri.

**DOMENICO VISPO**